



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AFFARI
LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E
AVVOCATURA

SETTORE AUTONOMIE LOCALI ED
ELEZIONI



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1420987
del 16/09/2024

Genova, data del protocollo

CIRCOLARE N. 7

Ai Signori Sindaci dei comuni liguri

Al Comando Regionale Guardia di
Finanza

Alla Polizia di Stato- Questura GE

Alla Polizia di Stato- Questura SP

Alla Polizia di Stato- Questura SV

Alla Polizia di Stato- Questura IM

Alla Legione Carabinieri Liguria

Agli organi di stampa e alle emittenti
radiotelevisive locali

Ai Partiti politici presenti in
Parlamento

Ai Partiti politici presenti in Consiglio
regionale

e p.c.

alle Prefetture Liguri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni regionali 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con la presente, in vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione su quanto segue.

Si integra la circolare n. 2, trasmessa in data 29/08 u.s., con particolare riferimento al contenuto di cui al punto C): per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica

di Presidente della Giunta regionale alle prossime elezioni regionali, gli uffici dei comuni liguri dovranno rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre**, negli orari di apertura al pubblico - che devono essere resi noti mediante appositi avvisi affissi anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso i siti istituzionali degli enti- e comunque **almeno nella fascia oraria antimeridiana**.

INDICE

- A) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212).
- B) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
- C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
- D) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
- E) Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

A) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212).

Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 24 ottobre sino a giovedì 26 ottobre 2024, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

B) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 settembre 2024, sono vietati:

- a. il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- b. la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- c. la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 27 settembre 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e cioè "solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari anzidetti".

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

D) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da venerdì 12 ottobre 2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto, cioè fino alle ore 15:00 di lunedì 28 ottobre 2024, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15:00 di lunedì 28 ottobre 2024), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

E) Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 26 ottobre 2024 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si auspica la massima diffusione del contenuto della presente circolare ai fini della piena osservanza delle relative prescrizioni.

Distinti saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Elena Zunino